DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1981

relativa all'importo dell'abbuono del tasso d'interesse, di cui alla direttiva 72/159/CEE sull'ammodernamento delle aziende agricole, applicabile in Irlanda

(81/598/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, sull'ammodernamento delle aziende agricole [1] modificata da ultimo dalla direttiva 81/528/CEE [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [3],

considerando che l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 72/159/CEE prevede che gli Stati membri possono essere autorizzati a concedere abbuoni del tasso d'interesse superiori al 5 % qualora la situazione del mercato dei capitali negli Stati membri lo giustifichi ed a ridurre al 2 % l'onere minimo del beneficiario in alcune zone;

considerando che il governo irlandese ha chiesto di essere autorizzato a portare l'abbuono del tasso di interesse al 10 % e, nelle regioni svantaggiate dell'Irlanda, al 12 %;

considerando che il governo irlandese ha chiesto di poter accordare l'importo supplementare dell'abbuono del tasso d'interesse anche ai mutui agricoli contratti per il finanziamento delle spese relative ai piani di sviluppo che possono beneficiare di rimborso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato « Fondo », che non sono stati interamente rimborsati;

considerando che in Irlanda il tasso d'interesse per i mutui agricoli a lungo termine è ora del 17,25 %; che pertanto, con abbuoni del 10 e del 12 %, il tasso che rimane a carico del beneficiario supera il minimo previsto dalla direttiva 72/159/CEE o dalla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [4], modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE [5]; che occorre dunque rispondere favorevolmente alla richiesta del governo irlandese;

considerando che il governo irlandese ha anche richiesto una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese risultanti dall'aumento dell'abbuono; che l'insufficienza dei fondi di cui dispone il governo irlandese per finanziare tale misura impone una partecipazione finanziaria del Fondo ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 72/159/CEE o dell'articolo 15 della direttiva 75/268/CEE; che occorre dunque includere tale misura a favore delle aziende il cui piano di sviluppo è già stato approvato al momento in cui la presente decisione ha efficacia nell'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE,

DECIDE:

Articolo 1

L'Irlanda è autorizzata a elevare al 12 % nelle regioni svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE e al 10 % nelle altre regioni l'abbuono del tasso d'interesse di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 72/159/CEE. L'autorizzazione si applica ai piani di sviluppo approvati dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

L'Irlanda è autorizzata a concedere, per due anni al massimo a decorrere dal 1° gennaio 1981 o più tardi ed al massimo fino al 31 dicembre 1983, un abbuono del 5 % del tasso d'interesse relativo alla parte non rimborsata dei mutui agrari stipulati per il finanziamento delle spese ammissibili concernenti i piani di sviluppo già approvati, a norma della direttiva 72/159/CEE, al momento in cui la presente decisione ha efficacia.

Articolo 3

Le spese sostenute dall'Irlanda in virtù degli articoli 1 e 2 della presente decisione sono imputabili al Fondo entro i limiti di cui all'articolo 19, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 72/159/CEE o dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE.

[1] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 41.
[3] Parere reso il 10 luglio 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[4] GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
[5] GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.

Articolo 4

1. La misura prevista all'articolo 2 rientra nell'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE, le cui disposizioni finanziarie e generali sono applicabili, tenendo conto della presente decisione.

2. Il costo globale di previsione delle misure di cui agli articoli 1 e 2 che sarà a carico del Fondo è stimato in 17 milioni di ECU.

Articolo 5

La presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 1983.

Articolo 6

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WALKER